

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **416/1991** (ECLI:IT:COST:1991:416)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **09/10/1991**; Decisione del **06/11/1991**

Deposito del **19/11/1991**; Pubblicazione in G. U. **27/11/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17657**

Atti decisi:

N. 416

## ORDINANZA 6-19 NOVEMBRE 1991

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale militare di Padova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, cod. pen. - nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 - assumendo che essi contrastino con l'art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne consegue tra peculato d'uso e peculato militare d'uso;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che l'applicabilità dell'amnistia al peculato militare perpetrato mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato;

che questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già chiarito che esula dai propri poteri "procedere ad una grave manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p. quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella riformulazione dell'art. 314 cod. pen.";

che d'altra parte, poiché il peculato d'uso è stato introdotto da tale disposizione successivamente all'entrata in vigore delle norme impugnate, queste non possono evidentemente essere censurate per non aver previsto in modo espresso l'applicazione dell'amnistia a tale figura né, tanto meno, all'(inesistente) peculato militare d'uso;

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art. 215 del codice penale militare di pace, quando questo si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314, secondo comma, del codice penale - nel testo introdotto con la legge 26 aprile 1990, n. 86 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 6 marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*